

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, MONTINI, BURTULO, ALESSANDRINI, COLLEONI, MURMURA, DALVIT, CAGNASSO, MORANDI, BRUGGER e OLIVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1970

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni sono state approvate nel settore pensionistico di guerra importanti leggi, quali la legge 18 maggio 1967, n. 318, e la legge 18 marzo 1968, n. 313.

Recentissima, infine, è la legge 18 ottobre 1969, n. 751, che concede un assegno speciale annuo non reversibile ai grandi invalidi di cui alle lettere A e A-bis, n. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Ciò nonostante resta ancora da superare una sperequazione a danno di tutti i grandi invalidi rispetto agli altri mutilati di guerra meno colpiti.

Si è infatti accentuata la tendenza a trasformare la pensione di guerra da un diritto spettante per il danno subito in un assegno di beneficenza concesso in relazione allo stato di bisogno. Ancora: si è consolidata la tendenza alla polverizzazione dei benefici e dei miglioramenti in favore delle categorie inferiori, le quali se sono più numerose sono però le meno colpite. L'osservazione non è valida solo per le pensioni dirette ma è ancora più pertinente per le pensioni indirette.

Occorre, pertanto, che si trattino i problemi dei grandi invalidi di guerra con uno spirito e con un'attenzione diversi.

Assistenza e previdenza, da una parte, trattamento pensionistico privilegiato di guerra, dall'altra, sono termini imparagonabili per i quali non è possibile sotto qualsiasi punto di vista alcun serio confronto. Giustamente gli interessati rivendicano una considerazione incondizionatamente prioritaria; e non si tratta di atteggiamento retorico o presuntuoso: è semplicemente la legittima aspettativa di vedere riconosciuto, rispettato e risarcito il proprio sacrificio.

Da qui l'esigenza di una sostanziale e urgente riforma dell'attuale situazione sotto gli aspetti tecnico-giuridico, medico-legale e finanziario, la quale: a) consacri il carattere privilegiato della pensione di guerra e, bloccando la tendenza a trasformarla in un assegno assistenziale concesso in relazione al bisogno, esalti la peculiarità e l'incondizionata priorità della categoria dei grandi invalidi; b) stabilisca in via definitiva un trattamento fortemente differenziato in ragione della gravità e del cumulo delle mutilazioni, nonché l'assoluta irrilevanza fiscale di qual-

siasi trattamento pensionistico di guerra, diretto e indiretto, per ogni valutazione del reddito della famiglia del pensionato e la sua cumulabilità con qualsiasi altro trattamento pensionistico goduto per diverso titolo: c) preveda, finalmente, istituti da tempo invocati, quali il conglobamento nella pensione di tutti gli assegni, l'adeguamento automatico della pensione agli aumenti del trattamento dei militari in servizio effettivo, la valutazione non solo anatomo-funzionale ma anche socio-funzionale del danno subito.

Comunque, oggi vi è un'esigenza preminente e immediata ed è quella di garantire a una categoria tanto benemerita una perequazione nella distribuzione dei fondi già attualmente disponibili. Ecco la ragione prima di questo disegno di legge che si sottopone all'attenzione e all'approvazione del Senato.

In realtà sono già stati presentati alle Camere diversi disegni di legge per un « adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra ».

Nel corso della discussione al Parlamento della legge 18 ottobre 1969, n. 751, è stato ampiamente riconosciuto da parte governativa che i grandi invalidi interessati a tali disegni di legge « costituiscono categorie speciali la cui situazione nella legislazione del 1968 non fu accuratamente valutata », trattandosi di soggetti particolari « bisognosi tra l'altro di una quotidiana e continua assistenza sanitaria ». Si trattava cioè, come ha sottolineato il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, « di integrare una lacuna della riforma dell'ordinamento pensionistico di guerra approvato nel 1968 » come atto di « alto valore umano e a beneficio di una categoria che ha subito terribili conseguenze dalla guerra ». In realtà, però, se tale misura, sia pure tardiva, è doverosa e sacrosanta, essa resta parziale e davvero non pare si possa risolvere il grave problema di tutti i grandi invalidi con un'unica misura limitata e straordinaria, seppure urgente e indispensabile.

Gli interventi necessari sono diversi, e riguardano tutti gli aspetti della pensionistica di guerra e dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei grandi invalidi, dei loro figli e dei loro superstiti.

Passando ora ad esporre succintamente i motivi ispiratori dei singoli articoli del provvedimento, ci limiteremo a commentare le parti in cui esso si differenzia dai vari disegni di legge già all'esame del Parlamento (e in particolare dal recente disegno di legge n. 1064 che riprende i nuovi ammontari proposti dall'associazione di categoria) rinviando, per quanto riguarda le formulazioni e le disposizioni in essi contenute, alle ampie ed esaurienti relazioni degli stessi disegni di legge.

Possiamo innanzi tutto notare che le innovazioni qui sostenute comportano una spesa complessiva determinabile sulla base delle risultanze statistiche, desumibili dalla ampia e accurata relazione sull'attività della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro pubblicata a Roma alla fine del 1967 a cura della Direzione medesima. Da detti documenti, infatti, si ricava che i mutilati e gli invalidi di prima categoria al 31 dicembre 1966 erano n. 39.506, vale a dire l'8,90 per cento di tutti i mutilati di guerra, e che di essi avevano riconosciuta una superinvalidità n. 31.475, così suddivisi:

A	141
A-bis	868
B	5.966
C	227
D	380
E	720
F	9.370
G	13.803

Si deve tener presente, comunque, che parecchi grandi invalidi purtroppo in questi tre anni e mezzo sono venuti a mancare, trattandosi di mutilati colpiti in maniera più grave e complessa. Risulta evidente la possibilità di disporre di mezzi finanziari già previsti in bilancio, senza ulteriori aggravati, dal momento che ogni premorienza comporta notevoli economie sui fondi già stanziati.

Col presente disegno di legge non si vuole proporre una serie di disposizioni alternative a quelle proposte dai progetti succitati, ma si intende esclusivamente innestare su tali proposte una più dignitosa e dove-

rosa considerazione delle esigenze di tutti i grandi invalidi.

In particolare « l'assegno complementare » viene differenziato con aumenti progressivi per i vari casi di superinvalidità.

Si tratta in realtà di ripristinare, nel vero senso della parola, l'assegno complementare previsto dalla legge n. 1266 del 1964 e poi praticamente annullato dalla « legge stralcio » del 1967. Il ripristino di tale assegno in misura differenziata, il ripristino cioè di un vero e proprio diritto acquisito, rientra nel principio generale, nell'idea forza che qui si intende ribadire, della diversificazione dei benefici a seconda della progressiva gravità della mutilazione.

Per quanto concerne l'ammontare minimo, facciamo notare che alla base annua di lire 540.000, proposta nel disegno di legge citato, è stata aggiunta la somma di lire 90.000 per raggiungere il livello pari all'assegno integrativo soppresso. Infatti, con gli aumenti proporzionali proposti per la tabella C e qui ripresi si viene a verificare che l'aumento annuo effettivo della pensione base per la 1^a categoria, tolto quanto corrisponde alla diminuzione dell'assegno integrativo (e cioè 150.000 lire), è di lire 60.000, mentre per le altre categorie l'aumento effettivo risulta palesemente maggiore: lire 90.000 per la 2^a, lire 78.000 per la 3^a, lire 102 mila per la 4^a, lire 90.000 per la 5^a, lire 78 mila per la 6^a, lire 84.000 per la 7^a e lire 63 mila per l'8^a.

La proporzionalità tra grado di infermità e trattamento pensionistico non deve andare a detrimento della categoria più colpita. Già nel corso della discussione al Senato, il 29 febbraio 1968, sui provvedimenti di riordinamento della legislazione pensionistica, divenuti poi la legge 18 marzo 1968, n. 313, il relatore ebbe a far notare una « disparità di opinioni tra Governo e categorie per quanto riguarda la proporzionalità, che le categorie interessate vorrebbero rigorosamente mantenuta e che, viceversa, il Governo, pur ammettendo il principio della configurazione delle pensioni di guerra come indennizzo, intende temperare per tener conto dei casi più gravi di infermità ».

Ebbene, è proprio questo giusto indirizzo allora esplicitamente enunciato che qui si intende ribadire e concretizzare, pur nella totale accettazione della proporzionalità nella pensione base. Non a caso lo stesso assegno integrativo, che ora viene soppresso e assorbito nella pensione, era stato istituito in misura differenziata.

Viene quindi ripresa (articolo 2) l'estensione a tutti i grandi invalidi dell'assegno speciale annuo, anch'esso in misura differenziata.

Nello stesso principio della diversificazione dei benefici a seconda della progressiva gravità della mutilazione si inquadra la disposizione (articolo 3) che modifica la tabella F sul cumulo: in considerazione del fatto che la somma delle mutilazioni nella stessa persona comporta un incontestabile maggior aggravio delle condizioni di vita già sensibilmente difficili, si prevede una valutazione delle singole mutilazioni nella misura superiore della metà del trattamento base previsto a favore delle corrispondenti categorie di invalidi (tabella C) e in misura progressivamente maggiore per coloro che sono colpiti da due superinvalidità.

Vi è ancora da considerare che i grandi invalidi, specie quelli più gravemente colpiti, sono effettivamente i meno collocabili tra i mutilati e invalidi di guerra. Orbene, se ciò è vero, è altrettanto giusto e doveroso estendere ad essi, da una parte, la possibilità di usufruire, a parità di condizioni con gli altri invalidi (pregiudizio alla incolumità altrui e alla sicurezza degli impianti), del trattamento di incollocabilità (articolo 4) e, dall'altra, la possibilità di usufruire dell'assegno di incollocamento (articolo 5), anche se in mancanza delle predette condizioni (nonostante i propri meriti, la propria capacità e intraprendenza e nonostante i sacrifici volontariamente assunti per evitare i danni morali e psichici di un'inerzia forzata) non sono riusciti ad ottenere e a svolgere un lavoro o una professione, che rappresentano più che una fonte di lucro una ragione di vita. Va tenuto presente, al riguardo, che gli invalidi delle categorie inferiori godono da tempo del collocamento obbligatorio generalizzato.

L'articolo 6, come è evidente, aumentando l'indennità di assistenza e di accompagnamento e stabilendola in una misura unica mensile a prescindere dal luogo di residenza dell'invalido, rafforza il principio base della maggiore differenziazione economica in ordine alla maggiore gravità delle mutilazioni.

Occorre qui ribadire che l'accompagnatore non è, per i grandi invalidi, nè un piacere nè un lusso. È un'evidente e costante necessità. Perciò la funzione che egli assume nei loro confronti va assolutamente rivalutata, anche sul piano economico; l'assistente accompagnatore, infatti, deve poter fornire una vera e propria assistenza specializzata e continua che, per certi casi di pluriminorati, deve essere svolta 24 ore su 24 e deve avere carattere di assistenza infermieristica. Ecco perchè si è voluto prevedere che, ferma restando la facoltà dei grandi invalidi di scegliere un assistente accompagnatore militare, previa riduzione dell'importo dell'indennità, i grandi invalidi delle lettere A, A-bis e B possano chiedere che l'assistente sia scelto tra gli specialisti infermieri ovvero, in caso di donne grandi invalide, tra il personale infermieristico femminile della CRI e possano contare, nei casi più gravi, su di una assistenza garantita da appositi turni degli addetti.

Altrettanto fondamentale è il principio qui previsto di estendere le disposizioni di cui alla recente legge 8 novembre 1966, n. 1033, sul servizio civile nei Paesi in via di sviluppo, nel senso di permettere in tempo di pace il rinvio del servizio militare ai giovani di leva che chiedano di prestare opera di assistenza e di accompagnamento per almeno due anni continuativamente in favore dei mutilati e invalidi per fatto di guerra più colpiti che intendano avvalersi dell'assistente. L'importanza di questa facoltà risulta evidente e ha una sua nobile giustificazione.

Infatti, se vi sono cittadini i quali per riconosciuti motivi di ordine ideale, morale e religioso chiedono di essere adibiti ad altro servizio compatibile con la convinzione di coscienza circa l'illiceità morale dell'uso delle armi, sia pure più lungo e più gravoso di quello dell'addestramento militare, pro-

prio questi cittadini saranno i più coerentemente e responsabilmente disposti a porsi al servizio dei grandi invalidi di guerra ovvero di coloro che in conseguenza di tragici eventi bellici sono stati più duramente colpiti.

L'articolo 7 dispone un aumento di integrazione per la moglie, peraltro già previsto dai disegni di legge più sopra citati. Tale aumento si giustifica con la considerazione dell'impossibilità per i grandi invalidi di provvedere al mantenimento dei familiari con altri proventi che non siano quelli pensionistici. La stessa ragione, oltre quella della necessità che, nonostante la grave mutilazione del genitore la quale impedisce quasi sempre di lavorare sia a lui che alla moglie, i figli siano purtuttavia messi in grado di proseguire gli studi come tutti gli altri giovani capaci e meritevoli — e così anche per gli orfani di guerra — sta alla base dell'ulteriore disposizione qui prevista circa la esenzione dalle tasse scolastiche per i figli dei grandi invalidi di guerra e per gli orfani di guerra e l'esenzione dal servizio militare per l'unico figlio maschio o il primogenito del grande invalido di guerra o della vedova: i genitori, infatti, per la difesa della Patria hanno perso la vita o hanno subito comunque gravi sofferenze o mutilazioni.

Lo stesso articolo abbatte finalmente la assurda discriminazione tra figli concepiti prima o dopo il fatto di guerra che ha causato la grande invalidità del genitore. Tale discriminazione persiste nelle disposizioni legislative inerenti al riconoscimento della qualifica di orfani di guerra solamente ai fini assistenziali, mentre già non sussiste nelle disposizioni sul trattamento pensionistico di guerra laddove è previsto il diritto dell'invalido di 1^a categoria di conseguire un aumento di integrazione per ciascuno dei figli. Si tratta di sanare una palese ingiustizia dalla quale deriva che attualmente è considerato orfano di guerra il figlio minore dell'invalido di qualsiasi categoria deceduto per aggravamento dell'infermità di guerra, indipendentemente dalla data del suo concepimento, mentre non è considerato orfano di guerra il figlio dell'invalido di

guerra di prima categoria concepito posteriormente al fatto invalidante del genitore.

L'articolo 8 rientra nell'altro grande principio generale enunciato in apertura di questa relazione, vale a dire quello del carattere privilegiato e non meramente assistenziale della pensione di guerra, la cui corresponsione pertanto non può essere assoggettata anche nei suoi aspetti secondari, almeno per i grandi invalidi di guerra e loro superstiti, a un limite di carattere fiscale.

Si stabilisce, pertanto, che la corresponsione dell'indennità speciale annua deriva direttamente dal diritto alla pensione e va concessa d'ufficio a tutti indistintamente i grandi invalidi.

Dal medesimo principio discende la disposizione di cui all'articolo 9 circa le cure climatoterapiche, idropiniche e balneoterapiche. Considerati i non indifferenti disagi connessi con il riconoscimento della necessità di fruire di tali cure da parte dei grandi invalidi, dal momento che attualmente esse devono essere praticamente effettuate in periodi, località ed alberghi prestabiliti e quasi sempre in contrasto con gli interessi economici e familiari dei beneficiari, s'intende che il problema può essere risolto una volta per tutte solo mediante la corresponsione d'ufficio di una mezza mensilità del trattamento complessivo.

Sarebbe questa la maniera più razionale, e se si vuole signorile, di assolvere quello che ormai è un preciso dovere dello Stato nei confronti di tali benemeriti cittadini.

L'articolo 10 fa giustizia di una gravissima situazione in cui sono venuti a trovarsi i figli e le mogli che, dopo essersi dedicati tutta una vita al padre o al marito grande invalido, restano dopo la sua morte praticamente abbandonati, con un trattamento di riversibilità irrisorio proprio nel momento in cui vi sarebbe invece più bisogno di sostenere la famiglia spesso privata improvvisamente dell'unica fonte di sostentamento.

Tutti hanno presenti molti dolorosi esempi di una situazione che si è rivelata sempre più intollerabile e ingiusta: le vedove dei grandi invalidi, dopo aver condotto una vita

di sacrifici e di vero e proprio logorio fisico che non è certo necessario spiegare, quando rimangono sole vengono abbandonate moralmente e finanziariamente.

Non risolve tale situazione la vigente e recentissima disposizione di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che prevede un trattamento speciale limitato a tre anni dal decesso per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi; nè è risolutivo il trattamento previsto dai progetti più sopra citati, che prevedono una maggiore durata del trattamento speciale, condizionato però ad accertamenti fiscali. Occorre piuttosto prevedere un trattamento speciale per almeno tre anni, dimezzato per gli anni successivi, senza limitazioni fiscali e comunque sottoposto alle rivalutazioni annuali già previste per le pensioni dirette di guerra.

L'articolo 11, infine, sulla cosiddetta scala mobile, si differenzia dagli articoli simili dei disegni di legge sopracitati esclusivamente per l'inserimento degli assegni di superinvalidità e di cumulo tra quelli da adeguare al costo della vita. Sarebbe inconcepibile, infatti, l'esclusione di tali assegni dalle rivalutazioni annuali dal momento che l'erogazione non è concessa *una tantum* ma è stata stabilita proprio in relazione alle maggiori esigenze dei superinvalidi, esigenze che con il tempo tendono a farsi più gravi e complesse.

Resta da segnalare la disposizione inserita nell'articolo 12 (decorrenza) in forza della quale, trascorsi inutilmente sei mesi dalla data della entrata in vigore della legge per i benefici accordabili d'ufficio, o dalla data di presentazione della domanda per gli altri, agli aventi diritto che ancora non abbiano ricevuto le prestazioni economiche dovrà essere corrisposto per tutto il periodo successivo e sino al giorno dell'effettiva corresponsione l'interesse al tasso legale sulle somme loro dovute. Tale logica e legittima previsione discende, infatti, dalla natura di vero e proprio risarcimento che assume il trattamento pensionistico di guerra il quale, come tale, se non tempestivamente corrisposto, deve essere maggiorato degli interessi legali.

È noto infatti che i benefici vengono troppo spesso erogati agli aventi diritto con eccessivi ritardi, a volte di anni interi, con grave danno per gli interessati.

Di fronte alla necessità di esprimere concretamente una volta per tutte il vivo e positivo apprezzamento, il sincero rispetto dello Stato per l'elevato senso di civismo della benemerita categoria dei grandi invalidi di guerra, è chiaro però che tutte le disposizioni qui previste restano pur sempre poca cosa.

Eppure è questa oggi l'unica risposta urgente ed articolata ad una categoria che in maniera altamente responsabile chiede da

tempo di far conoscere, valere e infine trionfare i principi che abbiamo qui cercato di ribadire: primo fra tutti quello che, sinteticamente, simboleggia ed illumina tutto il loro grande sacrificio e che si richiama alla suprema Carta costituzionale la quale, all'articolo 52, afferma: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ». Ebbene, la difesa del mutilato, del grande invalido in particolare, è sacro dovere della Patria.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, nella vostra adesione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione vitalizia e assegno)

La tabella C di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, numero 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è stabilito nella seguente misura annua reversibile:

1^a categoria — Tab. E:

lettera A	L.	874.000
» A-bis	»	826.000
» B	»	785.000
» C	»	750.000
» D	»	720.000
» E	»	694.000
» F	»	671.000
» G	»	650.000

1^a categoria semplice . . » 630.000

L'assegno integrativo di cui al settimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 2.

(Assegno speciale)

Ai grandi invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo non reversibile nella seguente misura annua:

1^a categoria — Tab. *E* (n. 2):

lettera <i>A-bis</i>	L. 1.200.000
» B »	720.000
» C »	480.000
» D »	360.000
» E »	300.000
» F »	240.000
» G »	216.000
1 ^a categoria semplice . . . »	120.000

Art. 3.

(Assegni di cumulo)

La tabella *F* di cui all'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 4.

(Trattamento di incollocabilità)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2^a alla 8^a e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, numero 482, in quanto per la natura e il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità propria e dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocabili, vengono ascritti alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella *E*, lettera *G*, n. 6.

Ai mutilati e invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno della 1^a categoria e che siano incollocabili ai sensi del comma precedente e risultino effettivamente incol-

locati, spetta un assegno mensile di incollocabilità pari all'ammontare della pensione base di 1^a categoria.

Al trattamento di incollocabilità di cui al primo comma hanno diritto anche i pensionati di 1^a categoria che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessa qualifica di tale 1^a categoria, siano incollocabili ai sensi del medesimo comma e risultino effettivamente incollocati. In questi casi le infermità che non producono gli effetti di cui al primo comma si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno di cumulo nella misura di cui alla tabella *F*.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 13 previo accertamento da parte del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal collegio ha effetto solo per la concessione o meno del trattamento d'incollocabilità.

Qualora il collegio si pronunci per l'incollocabilità, la direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento all'infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il collegio si pronunci contro la concessione dell'incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, nè con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non

può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere per ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte ».

Art. 5.

(Assegno di incollocamento)

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è dovuto anche agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, quando siano incollocati e in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.

Art. 6.

(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)

L'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è concessa nella seguente misura unica mensile:

lettera A	L.	101.000
» A-bis	»	66.500
» B	»	59.200
» C	»	47.000
» D	»	38.800
» E	»	30.500
» F	»	26.700
» G	»	20.400

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere: A; A-bis, n. 1, n. 2, secondo comma e n. 3; B, n. 1, n. 3 e n. 4; C; D della tabella E annessa alla presente legge è data facoltà della scelta dell'assistente accompagnatore militare, previa riduzione dell'indennità nella misura prevista per i grandi invalidi della lettera G della tabella E.

I grandi invalidi delle lettere A, A-bis e B della tabella E possono chiedere, se uomini, che l'assistente accompagnatore sia scelto tra gli specialisti infermieri oppure, se

donne, che l'assistente accompagnatrice sia scelta tra il personale infermieristico della CRI. Nei casi in cui l'assistenza è necessaria continuativamente, dovranno essere stabiliti appositi turni tra più assistenti accompagnatori.

Il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai cittadini obbligati alla leva che chiedono di prestare opera di assistenza e di accompagnamento per la durata di almeno due anni consecutivi in favore dei mutilati e invalidi per fatto di guerra che intendano avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente.

Le concessioni del rinvio e della successiva dispensa dal servizio di leva non sono condizionate al possesso di titoli di studio e non possono superare il numero complessivo delle richieste dei mutilati aventi diritto.

Art. 7.

(Coniuge e figli degli invalidi di 1^a categoria)

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla seguente:

« *a*) di lire 72.000 annue per il coniuge se convivente con il pensionato di 1^a categoria ».

Al medesimo articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge e i figli degli invalidi di 1^a categoria con o senza assegni di superinvalidità sono equiparati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di guerra, anche se lo stato di coniuge o di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

I figli dei grandi invalidi di guerra e gli orfani di guerra sono totalmente esentati dalle tasse scolastiche. L'unico figlio maschio e il primogenito del grande invalido di guerra o delle vedove di guerra sono esonerati dal servizio militare ».

Art. 8.

(Indennità speciale annua)

L'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi di 1^a categoria spetta una indennità speciale annua pari a una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento, compresi i relativi assegni accessori.

L'indennità speciale, pari a 1/12 del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a alla 8^a che non svolgano un'attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze di altri, regolarmente remunerata, ed è liquidata con le disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. È fatto obbligo agli interessati di segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro competenti il venir meno delle condizioni richieste secondo le modalità e a pena delle sanzioni previste dal precedente articolo 22.

L'indennità speciale di cui ai commi precedenti è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

Art. 9.

(Assegno integrativo per cure)

Agli invalidi di 1^a categoria spetta un assegno integrativo annuo non reversibile pari al 50 per cento di una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento, compresi i relativi assegni accessori, per poter provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche.

L'assegno di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a lire 180.000 per gli invalidi con diritto all'accompagnatore e a lire 90.000 per gli altri. L'assegno è corrisposto dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

I beneficiari dell'assegno integrativo di cui al primo comma non possono fruire delle

prestazioni per le medesime cure a carico dell'ONIG.

Art. 10.

(Trattamento speciale per orfani e vedove degli invalidi di 1ª categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Al coniuge superstite e agli orfani di mutilati o invalidi di 1ª categoria è dovuto, dal momento del decesso del pensionato per qualsiasi causa e in qualunque tempo avvenuto, un trattamento pari a quello complessivo della pensione di cui godeva l'invalido, compresi i relativi assegni accessori ad eccezione della sola indennità di assistenza ed accompagnamento, per la durata di 3 anni e ridotto del 50 per cento per gli anni successivi, fermo restando il diritto all'adeguamento al costo della vita secondo le modalità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Il coniuge superstite e gli orfani dei mutilati di 1ª categoria, deceduti per causa diversa da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di cui agli articoli 42, 50, 51, 52 della presente legge ».

Art. 11.

(Scala mobile)

La pensione base determinata dalla tabella C, l'assegno complementare di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, gli assegni di cumulo di cui alla tabella F, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della medesima legge e all'articolo 5 della presente legge verranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Art. 12.

(Decorrenza dei benefici)

La decorrenza dei maggiori benefici disposti dalla presente legge è stabilita dal 1° gennaio 1970 e verranno accordati d'ufficio, mentre le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 terzo, quarto e quinto comma, e 7 si applicheranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i benefici accordabili d'ufficio, o dalla data di presentazione della domanda per gli altri, agli aventi diritto che ancora non abbiano ricevuto le prestazioni economiche dovrà essere corrisposto per tutto il periodo successivo e sino al giorno dell'effettiva corresponsione l'interesse al tasso legale sulle somme loro dovute.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

Il maggior onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge verrà coperto parte con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra che si sono realizzate e che si realizzeranno sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato, parte con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette e indirette e parte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

Gradi Militari	C a t e g o r i e							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
Perdita della capacità lavorativa	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
Sottufficiali e truppa	540.000	486.000	432.000	378.000	324.000	270.000	216.000	162.000
Ufficiali inferiori	621.000	558.900	496.800	434.700	372.600	310.500	248.400	186.300
Ufficiali superiori	683.100	614.790	546.480	478.170	409.860	341.550	273.240	204.930
Ufficiali generali	751.410	676.269	601.128	525.987	450.846	375.705	300.564	225.423

TABELLA F

C u m u l o	Lire
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> e <i>A/bis</i>	1.890.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A/bis</i> e l'altra nella lettera <i>B</i>	1.602.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A/bis</i> e l'altra nelle lettere <i>C, D, E</i>	1.314.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra nelle lettere <i>C, D, E</i>	1.170.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A/bis</i> e l'altra nelle lettere <i>F</i> e <i>G</i>	1.026.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra nelle lettere <i>F</i> e <i>G</i>	954.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i>	882.000
Per una seconda infermità:	
della 1 ^a categoria della tabella <i>A</i>	810.000
» 2 ^a » » »	729.000
» 3 ^a » » »	648.000
» 4 ^a » » »	567.000
» 5 ^a » » »	486.000
» 6 ^a » » »	405.000
» 7 ^a » » »	324.000
» 8 ^a » » »	243.000